



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 13 GENNAIO 2006

5° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 DICEMBRE 2005 - N. 19589

(3.3.0)

Avvio sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante art. 49 d.lgs. 276/03 nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi

550

Anno XXXVI - N. 10 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR2003011)

D.d.g. 22 dicembre 2005 - n. 19589

(3.3.0)

Avvio sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante art. 49 d.lgs. 276/03 nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi**IL DIRETTORE GENERALE****DELLA D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

Vista la legge 14 febbraio 2003 n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», e in particolare l'art. 49 apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;

Vista la d.g.r. n. 7/19432 del 19 novembre 2004, che dispone l'avvio, per un periodo di due anni, l'attuazione dell'apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 49 d.lgs. 276/03 attraverso la sperimentazione di percorsi finalizzati alla elaborazione, alla valutazione ed alla validazione di modelli di intervento (profili formativi, modalità di certificazione dei crediti nonché modalità di eventuale riconoscimento dei titoli);

Considerato che ai sensi dell'art. 49 comma 5-bis del d.lgs. 276/03 la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, ai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Considerato che nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 15 luglio 2005, ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano in vigore le sperimentazioni regionali in materia e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato del d.lgs. n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti;

Preso atto che in applicazione della d.g.r. 19432 del 19 novembre 2004, è stato sottoscritto in data 10 gennaio 2005 un protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi tra la Regione Lombardia, l'Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi e le associazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, per attuare l'apprendistato professionalizzante nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

Considerato che la Regione Lombardia partecipa attivamente alla riforma del mercato del lavoro e alla definizione e messa in opera di nuovi strumenti per rendere sempre più efficiente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, contestualmente valorizzando la personalizzazione dei servizi stessi, la loro progressiva implementazione in relazione alle esigenze territoriali e il loro ampliamento a nuove aree e funzioni anche attraverso azioni sperimentali;

Considerato che attraverso l'avvio del protocollo sopra richiamato la Regione Lombardia intende in fase sperimentale adottare modelli coerenti con le finalità dell'istituto dell'art. 49 d.lgs. 276/03 e rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;

Considerato che nell'ambito dell'apposito tavolo composto da Regione Lombardia e le parti firmatarie del protocollo sopra richiamato sono state elaborate, in via sperimentale ed a valere solo per i soggetti firmatari del medesimo protocollo, linee di indirizzo per la regolamentazione in generale dell'apprendistato art. 49 d.lgs. 276/03 e che ai medesimi tavoli sono demandati i compiti di monitoraggio delle attività sperimentali;

Ritenuto inoltre opportuno attuare la sperimentazione di cui al protocollo sopra richiamato con l'emanazione di un dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

Visti:

- le Linee di indirizzo per la sperimentazione «Apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il «Dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» (Allegato B) parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento con il quale vengono definite l'entità delle risorse pari a € 1.200.000 e le modalità per accedere alle stesse;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 - I Provvedimento Organizzativo VIII Legislatura - con la quale si approva, tra l'altro, la costituzione della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro nonché la nomina del Direttore Generale e del Vice-Direttore Generale;

Vista la legge regionale 16/96;

DECRETA

1. di approvare le linee di indirizzo per la sperimentazione «Apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare il «Dispositivo per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

3. di pubblicare il presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

4. di rinviare a successivi atti il perfezionamento dell'iter amministrativo per l'attuazione delle linee di indirizzo relative alla sperimentazione art. 49 d.lgs. 276/03 di cui al precedente punto 1.

Il direttore generale direzione generale
istruzione e formazione e lavoro:
Roberto Albonetti

_____ • _____

ALLEGATO A

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE
«APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
NEL SETTORE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI»**

1. Ambito di applicazione

I contenuti del presente atto si applicano esclusivamente alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi della regolamentazione contenuta nel CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 stipulato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

La presente sperimentazione non è applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato regolate da contratti collettivi diversi dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi stipulato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto e ventinove anni. Ivi compresi pertanto soggetti di 29 anni e 364 giorni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante sarà inoltre stipulabile con adolescenti che abbiano compiuto i diciassette anni d'età e siano già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge delega n. 53 del 2003.

2. Durata della sperimentazione

Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle assunzioni come sopra individuate, stipulate a decorrere dall'11 gennaio 2005.

Per le assunzioni di apprendisti effettuate dai datori di lavoro dal 2 luglio 2004 al 10 gennaio 2005, ferma restando l'applicazione delle linee di indirizzo contenute nel presente atto, le 120 ore di formazione formale relative alla prima annualità, saranno ripartite nei periodi annuali successivi, in relazione alla durata dei singoli rapporti di lavoro.

Qualora le 120 ore di formazione formale relative alla prima annualità siano state erogate, l'azienda - in possesso delle capacità formative formali di cui al successivo punto 6 - predispona apposita dichiarazione di responsabilità attestante i contenuti del piano Formativo Individuale di dettaglio realizzati, le tempistiche e le metodologie utilizzate.

Qualora la formazione sia stata effettuata ai sensi della previgente normativa, l'azienda fornirà analogha dichiarazione di responsabilità cui allegherà l'attestato rilasciato dall'ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia.

La sperimentazione dei percorsi formativi successivamente definita ha validità di due anni dalla data della presente delibera e comunque fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia. Ai contratti di apprendistato stipulati in vigenza della presente delibera continueranno, comunque, ad applicarsi le disposizioni contenute per tutta la durata dell'apprendistato contrattualmente prevista.

3. Durata del contratto e Piano formativo individuale

Il contratto di apprendistato professionalizzante, ha durata prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004, in relazione alle qualifiche da conseguire, ovvero:

<i>Livello finale</i>	<i>Durata in mesi</i>
II	48
III	48
IV	48
V	36
VI	24

La formazione costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato professionalizzante e dovrà articolarsi sulla base di un Piano Formativo Individuale, documento integrante il contratto di lavoro.

Il Piano formativo individuale definisce il percorso formativo del singolo apprendista, coerentemente con il profilo tecnico-professionale a cui il contratto è finalizzato; esso dovrà prevedere il percorso di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno centoventi ore annue.

4. Definizione di formazione formale

Ai fini del presente atto, si definisce «formale» la formazione:

- svolta in ambiente organizzato e strutturato (un organismo

di formazione, un istituto scolastico, nel luogo di lavoro, anche in locali distinti etc.);

- assistita da figure professionali idonee a trasferire competenze e conoscenze quali i tutor;
- esplicitamente progettata come apprendimento strutturato in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- con esiti verificabili e certificabili.

Sono pertanto possibili attività formative formali sul lavoro in assistenza, finalizzate all'acquisizione di competenze coerenti con il Piano Formativo Individuale, purché posseggano i requisiti di cui sopra.

5. Modalità di erogazione della formazione formale

In relazione alle caratteristiche dell'apprendista, al bilancio di competenze dello stesso nonché in relazione alle peculiarità dei temi affrontati, la formazione formale, può essere attivata anche secondo le metodologie riportate di seguito:

**METODI E TECNICHE ALTERNATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE FORMALE**

- Esercitazioni di gruppo (comunicazione, problem solving, lavoro di gruppo, etc.)
- Simulazioni
- Project work
- Analisi di casi
- Utilizzo di filmati con relativa discussione
- Cooperative learning
- Attività outdoor
- FAD (formazione on line, videoconferenze, forum, web chat, etc.)
- Attività presso aziende/punti di vendita/reparti pilota
- Testimonianze
- Visite aziendali
- Formazione in assistenza.

Fermo restando la durata minima obbligatoria di 120 ore annue di formazione formale svolta dall'apprendista secondo quanto stabilito dal Piano Formativo Individuale; si possono configurare tre differenti modalità di erogazione della formazione formale:

a) *Formazione formale interamente svolta all'esterno dell'azienda attraverso strutture accreditate* presso la Regione Lombardia per l'erogazione di interventi di formazione professionale: nel caso in cui l'impresa non sia in possesso della capacità formativa formale individuata secondo i requisiti e criteri di cui al successivo paragrafo.

b) *Formazione interna integrata da apporti esterni all'azienda*: nel caso in cui l'impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa formale, secondo i requisiti e criteri individuati nel successivo paragrafo, ritenga necessario integrare tale capacità attraverso il sostegno di capacità formative formali esterne all'azienda con particolare riferimento sia alle competenze trasversali di base che alle competenze tecnico professionali.

c) *Formazione formale interamente svolta all'interno dell'azienda*, nel caso in cui l'impresa, unitamente alla capacità formativa formale interna individuata sulla base dei requisiti e criteri individuati nel successivo paragrafo, sia in grado altresì di documentare, con apposita dichiarazione di responsabilità attestante, anche i seguenti requisiti:

- particolare esperienza, con riferimento ai 3 anni precedenti l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, nell'utilizzo di contratti a contenuto formativo (contratti di formazione lavoro, contratti di apprendistato art. 16 l. 196/97) e tirocini formativi e di orientamento;
- strutture, interne o esterne all'impresa, che si occupino specificamente e continuamente dell'analisi dei fabbisogni, progettazione, pianificazione e della realizzazione delle attività di formazione per il personale occupato nell'impresa;
- disponibilità di locali idonei alla realizzazione di interventi di formazione teorica (reperibili anche all'esterno dell'impresa), distinti da quelli dove normalmente ha luogo l'attività lavorativa.

La Regione Lombardia attua l'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni di responsabilità relative alla capacità formativa formale delle aziende e dell'attività formativa erogata, segna-

lando, inoltre, agli Enti preposti eventuali difformità rilevate nell'erogazione della formazione anche ai sensi dell'art. 53, c. 3 del d.lgs. 276/03.

6. Soggetti erogatori della formazione formale

La formazione formale può essere erogata da:

1. organismi di formazione accreditati nell'ambito della formazione continua presso la Regione Lombardia;
2. imprese che possiedono una capacità formativa formale interna individuata attraverso i seguenti criteri e requisiti:
 - risorse e strutture formative adeguate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale;
 - tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti;
 - locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale.

La capacità formativa formale dell'impresa dovrà essere documentata attraverso una dichiarazione di responsabilità - dei requisiti di cui sopra - da allegare al Piano Formativo Individuale.

Le aziende, che decidono di erogare la formazione formale secondo le modalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo 5, della presente delibera, dovranno indicare nel Piano Individuale di dettaglio la struttura formativa accreditata presso la Regione Lombardia che eroga la loro attività di formazione e i servizi formativi (valutazione delle competenze in ingresso; predisposizione del Piano Individuale di dettaglio; monitoraggio delle attività formative; verifica, riconoscimento e attestazione del percorso formativo).

Le aziende che decidono di erogare la formazione formale secondo le modalità di cui al punto c) del paragrafo 5, della presente delibera - optando pertanto per una formazione formale completamente interna all'azienda - dovranno indicare nel Piano Individuale di dettaglio, la struttura formativa accreditata presso la Regione Lombardia che eroga la formazione al tutor e che collabora all'attività di verifica, riconoscimento e attestazione del percorso formativo svolto dall'apprendista.

7. Tutor aziendale e tutor formativo

Durante tutta la durata del contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere garantita la presenza di un tutor aziendale con funzione di accompagnamento e sostegno del giovane durante l'intero percorso in apprendistato svolto in azienda.

La formazione formale in assistenza dell'apprendista si svolge nel rispetto del rapporto di un tutor per un massimo di 5 apprendisti, come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro 28 febbraio 2000. In coerenza con le disposizioni di tale decreto nell'impresa con meno di 15 dipendenti il tutor potrà essere lo stesso imprenditore.

Nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 5 della presente delibera, dovrà essere garantito un raccordo con un istituto formativo esterno attraverso un tutor formativo; dovrà essere altresì garantita la presenza di un tutor formativo con funzione di accompagnamento e sostegno del giovane durante l'intero percorso in apprendistato svolto all'esterno dell'azienda.

Come previsto dal Protocollo di Intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto in data 10 gennaio 2005, durante tutta la durata del contratto dovrà essere garantito uno stretto raccordo tra il tutor aziendale e il tutor formativo. Tale raccordo dovrà inoltre essere indicato nel Piano formativo individuale.

Il tutor aziendale svolge il compito di:

- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
- partecipare attivamente alla definizione del Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- agevolare l'apprendimento dell'apprendista e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non formale);
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze, in raccordo con la struttura formativa accreditata presso la Regione Lombardia;
- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel Piano Formativo Individuale.

Il tutor aziendale deve possedere i requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, in sintesi così richiamati:

- le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. In caso di imprese con meno di quindici dipendenti la funzione di tutor può essere svolta dallo stesso imprenditore;
- il lavoratore qualificato designato dall'impresa per rivestire la funzione di tutor deve possedere le seguenti caratteristiche: essere inquadrato ad un livello pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

Il tutor aziendale è tenuto, in ogni caso, a partecipare ad un percorso formativo, erogato da strutture formative accreditate presso la Regione Lombardia, di durata variabile a seconda che la formazione si svolga in una delle modalità - a), b) o c) - di cui al paragrafo 5 della presente delibera.

Il percorso formativo obbligatorio per il tutor aziendale dovrà essere attuato nel rispetto delle seguenti modalità:

- Nelle aziende che optano per la formazione esterna, di cui alla lettera a) del paragrafo 5 della presente delibera si richiede una formazione di 12 ore complessive. Con riferimento a tutor che abbiano già frequentato in precedenza la formazione obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2000, all'avvio della prima annualità di formazione i tutor dovranno partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa della durata minima di 4 ore sul tema del Piano Formativo Individuale e finalizzata al rafforzamento delle competenze volte alla definizione e alla gestione del Piano Individuale di dettaglio.

- Per le aziende che invece ricorrono alla formazione integrata o a quella completamente interna, di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 5 della presente delibera, si richiede una formazione rivolta al tutor della durata di 12 ore complessive. Con riferimento a tutor che abbiano già frequentato in precedenza la formazione obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2000, il monte ore previsto per il percorso formativo obbligatorio si riduce ad 8 ore.

8. Finanziamento pubblico

La Regione Lombardia garantisce le risorse economiche necessarie allo svolgimento dell'attività formativa della sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi secondo i seguenti criteri:

È posta a carico del finanziamento pubblico, in tutti i casi, la formazione dei tutor aziendali.

Inoltre, i fondi pubblici verranno utilizzati per finanziare l'attività formativa svolta durante il percorso in apprendistato secondo i seguenti criteri e come riportato nella tabella di cui al successivo punto 11:

1. nell'ipotesi a) e b), di cui al paragrafo 5 della presente delibera, il finanziamento pubblico verrà stanziato per la formazione formale esterna;
 - la predisposizione e la valutazione del bilancio di competenze iniziale dell'apprendista;
 - la predisposizione del Piano individuale di dettaglio;
 - il monitoraggio delle attività formative svolte durante il percorso in apprendistato;
 - la verifica, l'attestazione del percorso formativo nonché il riconoscimento della qualificazione tecnico-professionale acquisita al termine del contratto di apprendistato;
3. nell'ipotesi c), di cui al paragrafo 5 della presente delibera, il finanziamento pubblico sarà erogato con riferimento alla formazione del tutor aziendale e all'attività di verifica, attestazione e riconoscimento dello stesso percorso formativo degli apprendisti.

Al fine di potenziare l'offerta formativa disponibile sul territorio e di valorizzare le iniziative sperimentali in materia di apprendistato professionalizzante, gli oneri economici potranno essere sostenuti, mediante apposite convenzioni, anche da altri finanziamenti di derivazione pubblica o privata (es.: Enti Bilaterali, Fondazioni, Aziende speciali etc...).

9. Gli obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi e le relative aree di contenuto nonché le competenze per aree di qualifica da conseguire nell'ambito del

contratto saranno definiti sulla base dei profili formativi regionali individuati, ai sensi del Protocollo d'Intesa del 10 gennaio 2005, dal Documento dell'ISFOL «Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti del settore terziario, distribuzione e servizi» redatto con l'assistenza dell'ISFOL e approvato dalla Commissione Nazionale istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui all'allegato 1 della presente delibera.

Tali profili formativi potranno essere ulteriormente definiti, aggiornati e/o integrati anche in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative specificità territoriali. Al fine di garantire il riconoscimento delle qualifiche nelle altre Regioni e/o Province autonome, i profili formativi regionali saranno emanati nel rispetto degli standard minimi nazionali fissati dall'Istituto Repertorio Nazionale delle Professioni di cui all'art. 52 d.lgs. 276/2003.

L'offerta di profili professionali regionali potrà essere successivamente aggiornata o integrata sulla base delle proposte condivise avanzate dalle parti sociali firmatarie del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2005 a livello settoriale, territoriale o nazionale anche su proposta degli Enti Bilaterali. Gli ulteriori e nuovi profili formativi, non contemplati nel Protocollo del 10 gennaio 2005, dovranno essere presentati anche su proposta degli Enti Bilaterali territoriali e valutati dal Gruppo Tecnico previsto nel citato Protocollo.

10. Piano Formativo Individuale

Il Piano Formativo Individuale, documento allegato al contratto di apprendistato, forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Piano Formativo Individuale, relativo alle assunzioni di apprendisti ai sensi della presente sperimentazione, è contenuto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Piano Formativo Individuale sarà redatto, sulla base dei profili formativi regionali definiti dal Documento dell'ISFOL «Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti del settore terziario, distribuzione e servizi» o da quelli individuati dal Gruppo Tecnico previsto dal Protocollo del 10 gennaio 2005 e da quelli individuati dal Gruppo tecnico previsto dal Protocollo del 10 gennaio 2005. Esso inoltre dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, ovvero con gli obiettivi formativi, le relative aree di contenuto e le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato.

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere il Piano Formativo Individuale alla competente Commissione Paritetica costituita presso l'ente Bilaterale ai sensi degli artt. 46 e 47 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità di cui all'art. 47 del CCNL, anche con particolare riferimento al profilo formativo indicato.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'azienda, questa si intenderà accolta e il datore di lavoro provvederà ad inviare il C/ASS corredato dai relativi allegati (Parere di conformità, Piano Formativo Individuale, Dichiarazione sulla «capacità formativa formale interna dell'azienda») alla Provincia competente e alla Commissione medesima.

Fermo restando il rispetto dell'integrale applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, le aziende che, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, omettano il versamento della quota di finanziamento all'Ente Bilaterale territorialmente competente, dichiareranno a tale Ente l'avvenuta corresponsione ai lavoratori della quota dovuta dall'azienda, fornendo altresì l'opportuna documentazione in proposito.

Anche in tale ipotesi il datore di lavoro provvederà ad inviare il C/ASS corredato dai relativi allegati (Dichiarazione trasmessa all'ente Bilaterale, Piano Formativo Individuale, Dichiarazione sulla «capacità formativa formale interna dell'azienda») alla Provincia competente e alla Commissione medesima.

11. Piano Formativo Individuale di dettaglio

Il Piano formativo individuale di dettaglio, documento successivo ed integrativo al Piano Formativo Individuale, indica il percorso formativo dell'apprendista. Esso descrive nello specifico, e per tutta la durata del contratto di apprendistato, le modalità di erogazione della formazione formale interna e/o esterna all'azienda, indicandone l'articolazione secondo una delle tre modalità a), b) o c) di cui al paragrafo 5 della presente delibera.

Il Piano formativo individuale di dettaglio potrà essere integrato in relazione all'offerta formativa, alle competenze acquisite dall'apprendista. Potrà inoltre essere modificato qualora l'impresa si trovasse nella condizione di riorganizzare o innovare i processi aziendali a seguito di accordi tra le parti sociali.

Il Piano formativo individuale di dettaglio definisce altresì il rapporto di collaborazione tra l'impresa e l'istituzione formativa esterna. Esso sarà redatto dall'impresa - con il supporto dell'ente di formazione qualora siano poste in essere, per l'erogazione della formazione formale, le modalità a) e b), di cui al paragrafo 5 della presente delibera - sulla base di quanto emerso dal bilancio di competenze iniziale dell'apprendista e nel rispetto delle norme contenute nel CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004.

Le differenti modalità di definizione del Piano formativo individuale di dettaglio si diversificano a seconda della modalità di erogazione della formazione e possono essere così riassunte:

Modalità a): l'azienda procede all'inserimento dell'apprendista nelle attività formative modulari o corsuali previste dai progetti finanziati dagli enti competenti (Regione, Province, etc.).

Modalità b): fermo restando il limite del 35% del monte ore di formazione complessivo da dedicare ai moduli trasversali, l'azienda realizza parte dell'attività formativa utilizzando risorse interne ed externalizza da un minimo di 20 ore ad un massimo di 48 ore le attività di carattere trasversale (almeno per i moduli relativi alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro) o professionalizzante per le quali non possiede competenze al proprio interno. L'impresa si avvale, inoltre, dei servizi di valutazione in ingresso, predisposizione del Piano formativo individuale di dettaglio, monitoraggio e verifica del percorso formativo per un totale di 20 ore come riportato nella seguente tabella che saranno messe a disposizione da parte della struttura formativa in appoggio al tutor aziendale;

Modalità c): l'azienda procede alla predisposizione del Piano individuale di dettaglio, sulla base delle indicazioni che il tutor ha ricevuto durante il percorso formativo *ad hoc* di 12 ore o di 8 ore, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della presente delibera. Il raccordo con l'ente di formazione avviene attraverso lo scambio di rapporti trimestrali e attraverso la verifica annuale del percorso formativo destinata a raccogliere la documentazione necessaria per la certificazione delle competenze. Il Piano formativo individuale di dettaglio dovrà essere allegato al primo rapporto trimestrale.

La tabella seguente illustra, per ogni anno di sperimentazione, la durata (suddivisa rispetto alle diverse soluzioni di organizzazione formativa adottate dall'impresa) sia della formazione realizzata per i tutor aziendali (1) e per gli apprendisti (4) sia dei servizi erogati a supporto dei compiti del tutor aziendale (2, 3, 5, 6).

		a) Formazione esterna	b) Formazione integrata	c) Formazione interna
1	Formazione tutor aziendali	12 ore oppure 4 ore	12 ore oppure 8 ore	12 ore oppure 8 ore
2	Valutazione competenze in ingresso		2 ore (supporto al tutor aziendale)	
3	Predisposizione Piano formativo individuale di dettaglio		3 ore (supporto al tutor aziendale)	
4	Moduli trasversali e professionali di formazione esterna	120 ore annuali per apprendista	Minimo 20 ore massimo 48 ore annuali per apprendista	
5	Monitoraggio		12 ore annuali (supporto al tutor aziendale)	
6	Verifica del percorso Formativo		3 ore annuali (supporto al tutor aziendale)	4 ore annuali (supporto al tutor aziendale)

12. Glossario minimo

Accreditamento: gli enti/strutture formative accreditate per l'erogazione di interventi di formazione professionale presso la Regione Lombardia sono individuate ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003, d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004).

Attività formative formali sul lavoro: percorsi formativi, realizzati nell'ambito del contesto lavorativo, costituiti da attività strutturate, dotate di completezza logica e previste dal regolare svolgimento della pratica lavorativa, che l'apprendista compie in affiancamento al tutor aziendale.

Bilancio di competenze: per Bilancio di competenze si intende la valutazione delle caratteristiche individuali che concorrono all'efficace presidio di una situazione lavorativa, di un'attività, compito o prestazione. Il Bilancio di competenze si costituisce da molteplici elementi, alcuni legati alla natura del lavoro (conoscenze, tematiche operative...), altri legati a caratteristiche individuali di utilizzo individuale del proprio sapere (capacità di comunicazione, motivazione e comportamenti...).

Monitoraggio: per monitoraggio si intende l'attività volta a produrre un rapporto annuale contenente una valutazione relativa all'efficacia e all'efficienza del modello didattico-organizzativo sperimentato funzionale alla regolamentazione e alla riproducibilità a regime dei percorsi formativi realizzati.

Obiettivi formativi: per Obiettivi formativi si intende l'insieme degli apprendimenti e delle competenze previsti come risultato atteso dell'intervento formativo.

Valutazione del percorso formativo: per valutazione del percorso formativo si intende la valutazione del percorso formativo svolto in un dato periodo allo scopo di migliorarne l'efficacia per il periodo successivo.

Verifica del percorso formativo: per verifica del percorso formativo si intende l'attività di accertamento dell'efficacia dell'intervento formativo, con particolare riferimento ai processi attuati dall'impresa e dalla struttura formativa al fine di far acquisire all'apprendista le competenze previste nel Piano Formativo Individuale.

13. Definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

L'apprendistato professionalizzante prevede la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite e la registrazione successiva di queste sul libretto formativo.

Si prevedono due momenti finalizzati al riconoscimento formale delle competenze:

- a. attestazione di partecipazione;
- b. certificazione delle competenze acquisite.

a. Per attestazione di partecipazione, si intende un documento formalizzato, da predisporre annualmente e da consegnare all'apprendista, che riporta il numero di ore di formazione formale frequentate.

Nel caso di interruzione contrattuale tale documento va redatto, in riferimento al periodo di attività effettivamente svolto, per consentire l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi nel caso di nuovo contratto di apprendistato.

Per credito formativo, si intende il valore attribuito a competenze acquisite da un individuo, che può essere riconosciuto, in ambito di apprendistato, ai fini della personalizzazione del percorso formativo formale e non formale.

b. Per certificazione delle competenze si intende il riconoscimento di una o più competenze acquisite dall'apprendista in un percorso di formazione formale e non formale.

Per competenza acquisita si intende il possesso verificato delle abilità, competenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, insieme, permettono alla persona di raggiungere il profilo formativo predeterminato all'interno del Piano individuale di formazione nonché l'efficace presidio di un compito o attività complessa.

La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalla Regione, di concerto con le Province, sulla base della verifica del percorso formativo, operata annualmente dal tutor aziendale, in

collaborazione con il tutor formativo, e coerentemente con il Piano formativo individuale.

La Regione provvede a rendere trasparente la certificazione attraverso la definizione di procedure e di strumenti all'uopo previsti.

14. Tipologia di progetto e modalità di realizzazione

IL PROGETTO QUADRO

Il progetto quadro prevede un insieme articolato di azioni formative in grado di rispondere alla domanda di formazione esterna di specifiche aree professionali del Terziario (Progetti Quadro settoriali) e/o territoriali (Progetti Quadro territoriali).

A tal fine il Progetto quadro, realizzato anche attraverso Associazioni Temporanee di Scopo, dovrà essere caratterizzato dalla massima flessibilità nella definizione dei percorsi formativi che saranno costituiti da un'offerta di servizi modulari e corsuali tale da consentire la massima personalizzazione dei percorsi, (fermo restando le disposizioni previste dai decreti ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179) e tale da garantire una composizione delle azioni previste, nel rispetto della normativa vigente, la cui somma corrisponda alla durata prevista dal CCNL del Terziario.

È facoltà degli operatori destinare una quota massima pari al 15% del finanziamento approvato ad azioni di accompagnamento complementari all'attuazione dei percorsi formativi.

Tali azioni possono essere rivolte:

- alla predisposizione dei modelli;
- alle procedure di diffusione/comunicazione delle proposte formative;
- alla standardizzazione degli interventi finalizzati;
- al riconoscimento delle competenze;
- alla diffusione delle buone prassi sperimentate.

Nell'ambito dei Progetti Quadro è prevista la possibilità di delegare fino al 20% delle attività formative a soggetti giuridici in possesso di competenze specialistiche.

Sono previste due modalità di realizzazione dei Progetti Quadro:

Progetti Quadro settoriali a valenza regionale, nell'ambito dei quali verranno finanziate la formazione dei tutor delle imprese che optano per la formazione interna (modalità indicata alla lettera c) del precedente punto 5) e l'attività di verifica del percorso formativo svolta dal tutor aziendale in collaborazione con il tutor formativo.

Progetti Quadro territoriali a valenza provinciale nell'ambito dei quali verranno finanziate la formazione esterna degli apprendisti (modalità indicata alle lettere a) e b) del precedente punto 5), i servizi per la formazione integrata e la formazione dei tutor.

I Progetti Quadro territoriali potranno essere realizzati sulla base di cataloghi modulari o, in alternativa, mediante attività corsuali lineari.

Allegato 1

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

PROFILO FORMATIVO DI RIFERIMENTO

(barrare e specificare)

- Definito nel documento «Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo», redatto con l'assistenza tecnica dell'ISFOL:
-
- Valutato dal Gruppo Tecnico costituito ai sensi del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2005:
-

DATI AZIENDA

- Ragione sociale
- Sede legale
- Legale rappresentante
- Attività svolta
- Settore di appartenenza:
- Terziario
- Distribuzione
- Servizi
- Unità locale/i in cui si svolge l'apprendistato
- Area di inserimento dell'apprendista

DATI APPRENDISTA

- Nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- Titolo di studio
- Altre certificazioni di competenze coerenti con il profilo formativo di riferimento

DATI CONTRATTUALI

- Contratto collettivo applicato: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004.
- Tipo di qualifica contrattuale da conseguire
- Durata contratto di apprendistato

DATI TUTOR AZIENDALE

- Nome e cognome
- Qualifica
- Esperienza lavorativa in anni
- Competenze ed esperienza possedute
- Adempimento formazione prevista dal d.m. 28 febbraio 2000
- SI
- NO

DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO FORMATIVO

Obiettivi generali del percorso formativo in apprendistato

1.
2.
3.

Contenuti generali del percorso formativo in apprendistato

1.
2.
3.

Competenze attese al termine del percorso formativo

1.
2.
3.

Formazione formale: n. ore 120 annuali.

Formazione di base/trasversali (analisi delle competenze, sicurezza, contrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) minimo 48 ore annue, da svolgersi presso (barrare l'opzione):

- Presso il soggetto attuatore
- In parte presso la propria azienda
- Interamente presso la propria azienda

Formazione tecnico-professionale minimo 72 ore annue, da svolgersi presso (barrare l'opzione):

- Presso il soggetto attuatore
- In parte presso la propria azienda
- Interamente presso la propria azienda

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE ESTERNA SPERIMENTALE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

• Riferimenti normativi

- l. 30/03;
- d.lgs. 276/03;
- l. 53/03;
- l. 144/99;
- l. 196/97;
- d.lgs. 112/98;
- d.m. 28 febbraio 2000;
- d.g.r. 19432 del 19 novembre 2004 di approvazione della «Sperimentazione apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03»;
- protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto in data 10 gennaio 2005 tra Regione Lombardia e Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL regionale della Lombardia;
- l.r. 1/1999;
- l.r. 1/2000;
- indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma, ottobre 2002.

• Classificazione delle azioni

Macrotipologia di azione: azione rivolta alle persone

Tipologia di progetto: formazione continua e permanente

Sottotipologia di progetto: percorsi formativi per apprendisti

• Ambito del dispositivo

Sono oggetto del finanziamento del presente dispositivo le attività di formazione formale (1) di apprendistato professionalizzante rivolte ad apprendisti, e le attività di formazione e supporto rivolte ai tutor aziendali, organizzate secondo la modalità di fruizione esterna all'azienda; è esclusa pertanto dal finanziamento del presente dispositivo l'attività di formazione interna, erogata direttamente dall'azienda.

• Elementi costitutivi del progetto

TIPOLOGIE DI PROGETTO AMMISSIBILI

Progetto quadro

Il progetto quadro prevede un insieme articolato di azioni di formazione esterna per specifiche aree professionali del Terziario, della distribuzione e dei servizi (Progetti Quadro settoriali) e/o territoriali (Progetti Quadro territoriali).

A tal fine il Progetto quadro è caratterizzato dalla flessibilità nella definizione dei percorsi formativi, costituiti da un'offerta di servizi modulari e corsuali tale da consentire la personalizzazione dei percorsi, (fermo restando le disposizioni previste dai decreti ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179) e tale da garantire una composizione delle azioni previste, nel rispetto della normativa vigente, la cui somma corrisponda alla durata prevista dal CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi siglato in data 2 luglio 2004.

I Progetti Quadro possono essere articolati secondo le seguenti modalità:

Progetti Quadro settoriali a valenza regionale, nell'ambito dei quali verranno finanziate la formazione esterna e le attività di supporto ai tutor delle imprese che optano per la formazione interna.

(1) Ai fini del presente atto, si definisce «formale» la formazione:

- svolta in ambiente organizzato e strutturato (un organismo di formazione, un istituto scolastico, nel luogo di lavoro, anche in locali distinti etc.);
- assistita da figure professionali idonee a trasferire competenze e conoscenze quali i tutor;
- esplicitamente progettata come apprendimento strutturato in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- con esiti verificabili e certificabili.

Progetti Quadro territoriali a valenza provinciale nell'ambito dei quali verranno finanziate la formazione esterna degli apprendisti, i servizi per la formazione integrata e la formazione dei tutor.

I Progetti Quadro territoriali potranno essere realizzati sulla base di cataloghi modulari o, in alternativa, mediante attività corsuali lineari.

SOGGETTI PROMOTORI

I progetti quadro settoriali e/o territoriali dovranno obbligatoriamente essere proposti dall'Unione Regionale Lombardia del Commercio, del Turismo e dei Servizi e/o dalle sue Associazioni territoriali.

AZIONI AMMISSIBILI E DESTINATARI

1. Percorsi formativi rivolti ad apprendisti

I Progetti Quadro dovranno articolarsi in più percorsi e prevedere attività formative progettate e realizzate:

- *ad hoc* (esclusivamente per i destinatari della presente sperimentazione);
- in integrazione con altri corsi programmati ed attivati.

I percorsi previsti nel PQ dovranno avere durata minima annuale pari a 120 ore, delle quali massimo 42 da destinarsi a moduli trasversali.

I destinatari ammissibili alla presente azione sono giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (2) e 364 giorni assunti con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data precedente all'iscrizione al percorso formativo. L'iscrizione al percorso formativo dei singoli apprendisti potrà essere prevista in tempi diversi per ciascun apprendista, purché l'intero percorso formativo di ciascun apprendista possa concludersi entro i termini prescritti. Per ogni destinatario deve essere compilato il piano formativo individuale, come da format allegato al documento «Linee di indirizzo per la sperimentazione – Apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi».

In accompagnamento alle attività in apprendistato dovrà essere garantito uno stretto raccordo tra il tutor aziendale e il tutor formativo. In particolare il tutor aziendale svolge il compito di:

- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
- partecipare attivamente alla definizione e all'aggiornamento del Piano Formativo Individuale di dettaglio dell'apprendista;
- agevolare l'apprendimento dell'apprendista e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi;
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze, in raccordo con la struttura formativa;
- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel Piano Formativo Individuale.

Il tutor aziendale deve possedere i requisiti minimi previsti dal d.m. 28 febbraio 2000.

2. Azioni formative dedicate ai tutor aziendali coinvolti nelle sperimentazioni

Per la presente sperimentazione si prevede la progettazione e l'erogazione di specifiche azioni formative della durata minima di 12 ore dedicate ai tutor aziendali e finalizzate a sviluppare e/o integrare le competenze, come previsto dal d.m. 28 febbraio 2000.

3. Azioni di accompagnamento

Per la presente sperimentazione si potrà prevedere la progettazione di azioni di accompagnamento per la realizzazione di attività a supporto della sperimentazione complementari all'attuazione dei percorsi formativi.

Tali azioni sono rivolte a:

- predisposizione dei modelli;
- procedure di diffusione/comunicazione delle proposte formative;
- standardizzazione degli interventi finalizzati;
- riconoscimento delle competenze;
- monitoraggio delle attività formative.

Il costo della presente azione non può superare il 10% del costo totale del progetto, sia in fase di approvazione, sia in fase di rendicontazione.

PROFILI FORMATIVI

Per la definizione dei contenuti formativi si fa riferimento al documento ISFOL «Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione, servizi e turismo», approvato dalla Commissione nazionale istituita presso il Ministero del Lavoro.

Eventuali ulteriori e nuovi profili non contemplati nel citato documento dovranno essere preventivamente sottoposti ad una valutazione di adeguatezza e coerenza con la sperimentazione da parte del Gruppo Tecnico, di cui al Protocollo d'Intesa del 10 gennaio 2005.

• Modalità presentazione dei «progetti quadro»

L'operatore, singolo o raggruppato in ATS, dovrà essere titolare di sede operativa accreditata per la **tipologia SF 2**, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 e d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004).

L'operatore è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto la sede operativa accreditata in cui svolge ciascuna azione ed a rispettarla nella fase di erogazione.

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun progetto quadro presentato da CFP trasferiti non potrà essere superiore a 110.000,00 euro.

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun progetto presentato dagli altri operatori non potrà essere superiore a 200.000,00 euro.

Il preventivo dovrà essere formulato in base ai parametri massimali sotto indicati, per tipologia di ente:

A	B	
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO MAX CFP TRASFERITI	COSTO ORARIO MAX ALTRI ENTI ACCREDITATI
12	€ 50,00	€ 90,00

Per il calcolo del costo del progetto dovranno essere utilizzate le seguenti formule:

COSTO TOTALE PROGETTO = SOMMA DEL COSTO DI CIASCUNA AZIONE

Dove:

COSTO AZIONE = COSTO ORARIO X NUMERO ORE

VALORE ATTESO ALLIEVI (col. A) è il numero minimo obbligatorio per attivare la singola classe.

COSTO ORARIO (col. B) è il parametro massimale di costo orario.

NUMERO ORE è il numero di ore formative previste.

Il valore così calcolato (**COSTO TOTALE PROGETTO**) costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato nel costo preventivo del progetto quadro.

La domanda di finanziamento corredata del progetto quadro dovrà essere presentata, pena l'improcedibilità, utilizzando esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

La documentazione cartacea deve contenere:

- la suddetta domanda di finanziamento;
- la lettera da parte del soggetto promotore, attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere;
- nel caso di ATS, la lettera di intenti dell'operatore/capofila che attesta la volontà di costituire il raggruppamento, sottoscritta da tutti i membri dello stesso, ovvero la lettera di intenti e le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito riferimento al progetto ed al capofila del raggruppamento stesso.

La suddetta documentazione deve essere presentata presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione elencate in allegato, entro le ore 16.30 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12.00;

(2) Sono ammissibili anche destinatari diciassetenni in possesso di qualifica professionale.

- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda deve chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

«Progetto per la formazione esterna sperimentale in apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi».

Per informazioni è possibile chiamare il numero 840.011.222.

La domanda che non perviene entro i citati termini non è esaminata e la Regione non risponde di eventuali disguidi dovuti alla spedizione della stessa tramite il servizio postale.

• Risorse

Al finanziamento delle azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo sono assegnati complessivamente € 1.200.000,00. La direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro si riserva la possibilità di procedere, nel corso dell'anno 2006, all'allocazione di ulteriori risorse finanziarie.

• Modalità di approvazione dei progetti

L'istruttoria avverrà sulle domande pervenute corredate della suddetta documentazione verrà avviata su ogni progetto.

Il progetti valutati verranno inseriti in una graduatoria dei progetti che hanno superato positivamente la fase valutativa.

Una volta finanziato il progetto, l'operatore dovrà avviare lo stesso entro i termini previsti dal presente dispositivo. L'eventuale riparametrazione del progetto sulla base del numero di allievi potrà avvenire solo in fase di rendicontazione finale.

La Regione Lombardia in fase di valutazione applicherà i criteri sottoriportati.

CRITERI

A) Impatto potenziale: fino a 100 punti

Parametri	Punti (fino a)
1. Analisi del contesto e dei bisogni specifici a cui si vuol dare risposta	40
2. Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi individuati	30
3. Fattori di sostenibilità e trasferibilità del progetto	30

B) Progetto: fino a 150 punti

Parametri	Punti (fino a)
4. Coerenza delle singole azioni previste con gli obiettivi prefissati	40
5. Metodologie, tecniche e strumenti utilizzati	40
6. Qualità dei servizi per la formazione integrata	40
7. Strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati	30

C) Soggetto proponente: fino a 100 punti

Parametri	Punti (fino a)
8. Esperienza specifica in attività analoghe (numero progetti, valorizzazione economica, ruoli svolti) negli ultimi tre anni	50
9. Corrispondenza degli obiettivi del progetto alle strategie complessive dell'operatore/operatori coinvolti	50

D) Priorità: fino a 150 punti

Parametri	Punti (fino a)
10. Rispondenza alle priorità regionali	150

Punteggio complessivo: fino a 500 punti.

Se sommando i punteggi dei criteri A e B non si ottengono almeno 120 punti (su 250 assegnabili) il progetto non è ammissibile.

• Modalità di gestione dei progetti finanziati

L'operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesio-

ne entro 45 giorni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della graduatoria finale procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle azioni (avvio della prima azione).

I progetti di ente dovranno essere conclusi entro 24 mesi dall'avvio.

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

- 50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto;
- 30% su dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto;
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli operatori privati di presentare una garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi, sulla base dello schema tipo approvato dalla regione con d.d.g. n. 19189 del 15 dicembre 2005.

Per quanto concerne l'atto di adesione e gli obblighi del gestore si rinvia a quanto previsto nel d.d.g. n. 14159 del 28 settembre 2005.

Per quanto concerne infine le spese ammissibili e le modalità di certificazione e rendicontazione della spesa, si rinvia alla normativa regionale vigente.

Allegato 1**Sedi per la presentazione delle domande di finanziamento**

- Protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano
- Sedi Territoriali della Regione:
 - BERGAMO - via XX Settembre, 18/A - 24100 (BG)
Tel. 035.273.111
 - BRESCIA - via Dalmazia, 92/94C - 25100 (BS)
Tel. 030.346.21
 - COMO - via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 (CO)
Tel. 031.3201
 - CREMONA - via Dante, 136 - 26100 (CR)
Tel. 0372.4851
 - LECCO - c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 (LC)
Tel. 0341.358.911
 - LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 (MI)
Tel. 02.67655952-3
 - LODI - via Haussman, 7/11 - 26900 (LO)
Tel. 0371.4581
 - MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 (MN)
Tel. 0376.2321
 - MONZA - piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
 - PAVIA - via Cesare Battisti, 150 - 27100 (PV)
Tel. 0382.5941
 - SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 23100 (SO)
Tel. 0342.530.111
 - VARESE - viale Belforte, 22 - 21100 (VA)
Tel. 0332.338511.

Allegato 2**INFORMATIVA**

(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»)

Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 e in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

1. ha le seguenti finalità:

- procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento,
 - svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;
2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;
3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da soggetti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regione Lombardia.

Si informa che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento e quindi l'inammissibilità della domanda stessa.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap 20124 Milano.

Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.

